



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

AREA DI COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE. PERSONALE. SISTEMI
INFORMATIVI

SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Il Dirigente Responsabile: GALEOTTI UGO

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 2910 - Data adozione: 10/07/2014

Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Oggetto: QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO
DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2014

Data certificazione: 10/07/2014

Numero interno di proposta: 2014AD003761

CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Positivo

.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n.1/2009 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e successive modificazioni;

VISTA la L.R. n.36 del 06.08.2001 ed il Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.61/R del 19.12.2001 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Direttore Generale n.1796 del 04/05/2012 avente ad oggetto “Assetto Organizzativo Direzione Generale Organizzazione ”;

VISTI gli artt. 26, 27, 28, 29 e 32 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 23.12.1999, che stabiliscono le norme per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente;

RICHIAMATO il vigente CCDI dell’area della dirigenza con cui si definiscono le risorse da destinare alla retribuzione di posizione e a quella di risultato, stabilendo che alla retribuzione di risultato vengano destinate risorse in misura pari al 17% delle risorse complessivamente spendibili per la retribuzione di posizione e di risultato;

RITENUTO di procedere alla determinazione della consistenza del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2014 di cui all’art. 26 del citato CCNL 1998-2001 sottoscritto in data 23.12.1999 e al conseguente stanziamento delle risorse sul bilancio regionale dell’anno 2014;

VISTA la decisione della Giunta Regionale n. 18 del 09.06.2014 avente ad oggetto “indirizzi per la quantificazione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell’anno 2014 e del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell’anno 2014”;

VISTO l’art. 38, commi 1 e 7, della legge regionale n. 66 del 27.12.2011 “Legge finanziaria per l’anno 2011” con cui si stabilisce che il personale a tempo indeterminato dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è trasferito nel ruolo unico regionale e contemporaneamente assegnato ad ARTEA e che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse dell’ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità;

VISTA la nota prot. 126509 del 03.11.2011 con la quale il direttore di ARTEA quantifica in €215.846 le risorse stabili del fondo relativo al salario accessorio del personale dirigente di ARTEA;

PRESO ATTO che a conclusione del processo di valutazione del personale e di quantificazione della retribuzione di risultato dell’anno 2013, residuano risorse per €33.738 che vengono inserite nel fondo dell’anno 2014 secondo quanto disposto dall’art. 28 comma 2 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 23.12.1999;

VISTO l'art. 71 comma 1 del decreto legge 25.06.2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

DATO ATTO che le economie da realizzare in applicazione dell'art. 71 comma 1 del citato decreto legge 112/2008 saranno computate in sede consuntiva, quando saranno noti i dati relativi alle assenze del personale;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30.07.2010 n. 122 ed in particolare:

- l'art. 9 comma 17 con cui è stato disposto il blocco della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2010-2012;
- l'art. 9 comma 2 bis con il quale è stato introdotto un regime di limitazioni alla crescita delle risorse che le pubbliche amministrazioni destinano annualmente al finanziamento della contrattazione integrativa. Tale regime prevede che nel triennio 2011-2013 operino i seguenti limiti:
 - a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010. Qualora tale importo sia superiore va ricondotto all'importo dell'anno 2010;
 - b) le risorse destinate annualmente alla contrattazione integrativa devono essere ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTA la legge 27.12.2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" ed in particolare:

- l'art. 1, comma 453, che, modificando l'art. 9 comma 17 del citato d.l. 78/2010 stabilisce che per gli anni 2013 e 2014 la contrattazione collettiva potrà regolare la sola parte normativa, senza possibilità di recupero per la parte economica;
- l'art. 1, comma 456, con il quale l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 bis del citato decreto legge 78/2010 è prorogata fino al 31.12.2014;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 15 aprile 2011 n. 12, che prevede un modello di calcolo di riduzione delle risorse di cui all'art. 9 comma 2 bis del citato Decreto legge 78/2010 basato:

- sulla variazione media del personale tra l'anno di riferimento e l'anno 2010;
- sull'intero fondo per la contrattazione integrativa (riduce, quindi, tutte le voci stipendiali collegate al salario accessorio);

DATO ATTO che nella citata decisione della Giunta regionale n. 18 del 09.06.2014 viene stabilito di procedere alla quantificazione dei fondi per la contrattazione integrativa dell'anno 2014 tenendo conto delle disposizioni del decreto legge 78/2010 secondo il modello di calcolo previsto dalla circolare 12/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la delibera di Giunta n. 450 del 30.05.2011 che ha quantificato il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2010;

RICHIAMATO il verbale di concertazione sottoscritto dalle delegazioni trattanti in data 17.10.2006 e successive modificazioni e integrazioni relativamente alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigente ai sensi dell'art. 17 del CCNL dell'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 23.12.1999 ove si prevede che il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato venga ridotto in

proporzione ai posti resisi vacanti per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e stabilmente soppressi;

RILEVATO che:

- la normativa prevista dall'art. 9 comma 2 bis del decreto legge n. 78/2010 si è sovrapposta a quella relativa alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro stabilita dall'Amministrazione e che l'applicazione di entrambe le normative (norme sulla risoluzione consensuale e decreto legge 78/2010) porterebbe di fatto ad una duplicazione dell'effetto riduzione dei fondi;
- la riduzione sopra citata deve essere effettuata in base alla più generale normativa del decreto legge n. 78/2010 - in quanto riferita a tutte le cessazioni – purché garantisca una riduzione in valore assoluto non inferiore a quella che l'Amministrazione deve applicare per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- la riduzione del fondo dell'anno 2014 collegata alle cessazioni avvenute in applicazione delle disposizioni relative alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ammonterebbe a €278.470;
- la decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio attesa per l'anno 2014 da computare sul fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza del medesimo anno 2014 in applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del citato decreto legge 78/2010 è quantificata a preventivo in €1.890.332 sulla base del modello di calcolo previsto dalla Circolare 12/2011 e che la quantificazione definitiva di tale voce potrà aversi soltanto in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati relativi alla effettiva consistenza del personale dell'anno 2014;

RITENUTO pertanto di procedere all'applicazione della decurtazione calcolata secondo le disposizioni del citato decreto legge 78/2010 e della circolare 12/2011 del Ministero dell'Economia e delle finanze;

VISTA la legge regionale 24.12.2013 n. 78 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 07.01.2014 n. 2 relativa all'approvazione del Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio Gestionale Pluriennale 2014-2016;

VISTA la legge regionale 22.12.2006 n. 64 “Legge finanziaria per l'anno 2007”;

VISTA la legge regionale 21.12.2007 n. 67 “Legge finanziaria per l'anno 2008”;

VISTA la legge regionale 24.12.2008 n. 69 “Legge finanziaria per l'anno 2009”;

VISTO il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse finanziarie;

DATA informazione al Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana;

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di determinare la quantificazione del fondo per finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana dell'anno 2014 come risulta dalla seguente tabella:

QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2014
--

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità

CCNL 23/12/99 art.26	7.144.282
CCNL 12.02.2002, art.1	197.302
CCNL 22.02.2006 art. 23	331.604
CCNL 14.05.2007, art. 4	333.481
CCNL 22.02.2010 art. 16	321.939
CCNL 03.08.2010 art. 5	201.471
Applicazione ll.rr. nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814
Applicazione art. 38 l.r. 66/2011	215.846
Totale	11.271.739

Decurtazioni del fondo/parte fissa

Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale	- 1.238.129
decurt.fondo DL 78/2010 parte fissa limite 2010	-
decurt.fondo DL 78/2010 parte fissa - proporzionale alla riduz.pers.in serv.	- 1.890.332
totale	- 3.128.461

risorse variabili

Somme non utilizzate anno precedente	33.738
totale	33.738

Decurtazioni del fondo/parte variabile

decurt.fondo DL 78/2010 parte variabile limite 2010	-
decurt.fondo DL 78/2010 parte variabile - proporzionale alla riduz.pers.in serv.	-
	-

TOTALE COMPLESSIVO	8.177.016
---------------------------	------------------

Tabella 1

- di dare atto che la determinazione del fondo è operata in via preventiva e che pertanto essa, compatibilmente con le disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 bis del citato decreto legge 78/2010, potrà essere oggetto di aggiornamento in relazione a voci del fondo la cui quantificazione può avvenire compiutamente soltanto in fase di consuntivo;
- di dare atto che la quantificazione della riduzione di cui all'art. 9 comma 2 bis del citato decreto legge 78/2010 è effettuata in via preventiva e che pertanto essa potrà essere oggetto di aggiornamento in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati relativi alla effettiva consistenza del personale per l'anno 2014;
- di dare atto che alla rilevazione delle economie derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 si procederà a consuntivo, rendendo tali somme indisponibili alla contrattazione;
- di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1) genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a €2.876.675, per un totale di €11.053.691 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria - del presente decreto, del quale esso costituisce parte integrante e sostanziale;

6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 40 bis del decreto legislativo 165/2001.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale n. 23/2007.

Il Dirigente
(UGO GALEOTTI)



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

AREA DI COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE. PERSONALE. SISTEMI
INFORMATIVI

SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Allegati n°: 1

ALLEGATI:

<i>Den.</i>	<i>Checksum</i>
A	e888b3f8183ff72f50348da8f0f131a18e70d62e3c841355226ac00a79b5de41

